

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (BUR n. 16/1985)

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (1)

(2)

**Titolo I
Le norme generali**

Art. 1 - Finalità.

Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi;

- 1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;
- 2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
- 3) adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;
- 4) adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.

Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla L. 23 dicembre 1978, n. 833; alla L. 13 luglio 1966, n. 615, ai DD.PP.RR. 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al D.P.C.M. 28 marzo 1983; alla L. 16 aprile 1973, n. 171 e al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e alla L. 31 dicembre 1982, n. 979; al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; alla deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

Art. 2 - Oggetto della materia.

La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:

- 1) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori provenienti da insediamenti di qualunque genere;
- 2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
- 3) uso delle acque superficiali e sotterranee;
- 4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;
- 5) smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo o provenienza;
- 6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.

Rimane esclusa, ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833, la disciplina riguardante gli ambienti di vita, di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'interno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

Art. 3 - Azioni generali e azioni speciali.

Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera delle acque e del suolo.

Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.

Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

Art. 4 - Competenze della Regione.

Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'art. 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:

- 1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
- 2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
 - a) il piano regionale dell'ambiente, in cui l'individuazione delle zone di protezione e di intervento, nonché dei beni da risanare, è operata con criteri unitari e secondo azioni programmatiche;
 - b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque, del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all'interno del piano, di cui alla precedente lettera a);
- 3) attività di realizzazione di singole opere:
 - a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
 - b) mediante concessione di contributi agli Enti locali, per quanto di loro competenza;
- 4) attività di coordinamento, mediante le quali la Regione provvede a coordinare:
 - a) le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;
 - b) le operazioni di rilevamento per la reazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;
- 5) attività di controllo, mediante le quali la Regione:
 - a) approva gli statuti dei consorzi fra enti locali, i regolamenti di funzionamento e quelli di gestione dei servizi per la materia;
 - b) valuta l'impatto ambientale ai sensi della presente legge;
 - c) approva i progetti degli impianti di prima categoria e degli stoccaggi che dipendano da Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi, anche misti con imprese private, nonché da imprese pubbliche;
 - d) partecipa con i propri organi consultivi all'approvazione dei sistemi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
 - e) autorizza e controlla istituti e laboratori privati ai quali le autorità preposte possano demandare l'esecuzione di accertamenti tecnici e analitici;
 - f) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;
 - g) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati, in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 5 - Competenze della Provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'art. 1 e dalle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui alla lett. a) del punto 4) dell'art. 4, segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
- 2) esercizio delegato del controllo preventivo:
 - a) approvando i progetti degli impianti di prima categoria diversi da quelli di cui alla lett. c) del punto 5) dell'art. 4 e degli impianti di seconda categoria per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti di cui all'art. 49;
 - b) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui agli artt. 44 e 49, per le discariche e per gli impianti di trattamento, ivi compresi gli impianti dei centri polifunzionali;
 - c) rilasciando le autorizzazioni a effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali per conto terzi;
 - d) rilasciando le autorizzazioni relative alle singole fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, depurazione, stoccaggio definitivo di liquami, fanghi e rifiuti tossici e nocivi;
 - e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
- 3) esercizio del controllo successivo su:
 - a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature;
 - b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti ivi compresi i centri polifunzionali;
 - c) il regolare funzionamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
- 4) la formazione e l'aggiornamento del catasto:
 - a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
 - b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
 - c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
 - d) delle fonti di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
- 5) la raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Restano escluse dalla delega di cui alla lett. d) del punto 2 del comma precedente le autorizzazioni relative al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di provenienza o a destinazione esterna alla Regione.

Art. 6 - Competenze del Comune.

Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'art. 1 e dalle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale

di cui alla lett. a) del punto 4) dell'art. 4, dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;

3) esercizio del controllo preventivo mediante:

a) approvazione dei progetti degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, esclusi quelli inseriti negli impianti di cui alla lett. c) dell'art. 5;

b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti, civili e produttivi, sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine;

c) rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, fanghi e rifiuti non tossici e nocivi effettuati da privati per proprio conto. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni;

d) prescrizione, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico delle emissioni in atmosfera e degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;

4) esercizio del controllo successivo:

a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;

b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;

c) sui limiti di accettabilità degli scarichi di tutti gli insediamenti, nonché sul regolare funzionamento degli eventuali annessi impianti di depurazione;

d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

Art. 7 - Forme associative di gestione.

I Comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri Comuni e/o con Comunità Montane, oppure delegano le proprie funzioni alle Comunità Montane. Per gli stessi scopi, le Comunità Montane possono costituire Consorzi con Comuni e fra di loro.

Gli statuti dei Consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col Consorzio.

I Comuni, le Comunità Montane o i Consorzi anche misti con Imprese pubbliche o private possono gestire uno o più servizi direttamente o mediante la costituzione di una azienda speciale o mediante la concessione del servizio, sulla base di apposito disciplinare, a enti e imprese specializzate o, previa intesa tra gli enti locali interessati, a enti, imprese e aziende di altro Comune, Consorzio o Comunità, conservando le proprie funzioni di autorizzazione e vigilanza, sulla base dei procedimenti di consultazione eventualmente concordati.

Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta regionale.

Gli statuti dei Consorzi fra Enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 8 - Rapporti intersoggettivi.

Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e i consorzi sono tenuti a:

- 1) adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;
- 2) trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

I Comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla Provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.

Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei copri di vigilanza degli enti locali.

Analoga facoltà è altresì riservata alle Province.

Art. 9 - Procedimenti di accertamento tecnico.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo loro affidate, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i Consorzi si avvalgono, oltre che dei propri uffici, anche direttamente del Settore della igiene pubblica dell'U.L.S.S., e per suo tramite dei Presidi e Servizi multizonali, competenti per territorio.

In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del Settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie

strutture tecniche, dei Presidi e Servizi Multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria dal responsabile del Settore per l'igiene pubblica dell'U.L.S.S..

Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'Autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a Istituti e Laboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'U.L.S.S. competente delle risultanze:

Il campionamento e il controllo avvengono:

- 1) per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6, e 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito: "le Metodiche analitiche dei campioni prelevati per la determinazione dei limiti di accettabilità sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di ricerca sulle acque (CN.R.) Roma, e successivi aggiornamenti;
- 2) per i rifiuti, a norma del punto 6 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiedere, la revisione a proprie cura e spese.

Titolo II

Le strutture regionale

Art. 10 - Dipartimento per l'Ambiente.

Per la predisposizione, l'organizzazione e l'esecuzione delle azioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, a norma dell'art. 12 della lr 26 novembre 1973, n. 25, è competente il Dipartimento per l'Ambiente che succede al Dipartimento per l'Ecologia istituito con legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nell'ambito della Segreteria Regionale per il territorio.

Con apposito provvedimento a norma dell'art. 12 della lr 26 novembre 1973, n. 25, sono determinati i servizi e gli uffici, in cui si articola il Dipartimento per l'Ambiente.

Il dirigente del Dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 23 della lr 16 agosto 1984, n. 42; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della lr 1 marzo 1983, n. 9; alla Commissione Tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della lr 30 dicembre 1981, n. 81 alla Commissione Tecnica Regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della lr 7 settembre 1982, n. 44 alla Commissione Tecnica per la Protezione Civile di cui all'art. 6 della lr 27 novembre 1984, n. 58.

Art. 11 - Commissione Tecnica Regione, Sezione Ambiente (C.T.R.A.)

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (C.R.I.A.V.), integrato ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente (C.T.R.A.) e delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente (C.T.P.A.), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25 e 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli Enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.

I pareri della Commissione Tecnica Regione, Sezione Ambiente e delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge, sostituiscono a ogni effetto i pareri, altrimenti richiesti, dalla Commissione Tecnica Regionale e delle Commissioni Provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25, e 28 della lr 16 agosto 1984, n. 42.

I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La competenza delle Commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione Tecnica regionale, Sezione Ambiente.

La Commissione Tecnica Regione, Sezione Ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale e da un Assessore da lui delegato ed è così composta:

- a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio;
- c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

- d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e beni ambientali;
- e) dal dirigente del dipartimento per l'ambiente;
- f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura;
- h) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- i) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;
- l) dal dirigente del dipartimento piani, programmi e legislativo;
- m) dal dirigente della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;
- n) dal dirigente del dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;
- o) dal dirigente del dipartimento per le cave, torbiere, acque minerali e termali;
- p) dal dirigente del dipartimento per la sanità;
- q) dal dirigente del dipartimento per l'industria ed energia;
- r) dal direttore dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio;
- s) dal Presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:

- t) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia o il Presidente del Magistrato per il Po secondo le rispettive competenze;
- u) l'Ispettore di Zona dei Vigili del Fuoco per il Veneto;
- v) il Capo compartimento dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- z) un rappresentante designato dell'Unione Regione delle Province del Veneto.

In relazione alle materie trattate, il Presidente della Commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli Enti Locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.

Il Presidente della Giunta regionale può nominare un Vice Presidente della Sezione per l'Ambiente, scegliendo tra i componenti della sezione stessa.

La Sezione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina dei sostituti in rappresentanza degli uffici regionali.

La Sezione è assistita da un segretario nominato dal Segretario regionale per il territorio.

L'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è così sostituito:

"L'assemblea generale della Commissione Tecnica Regione è costituita dai componenti delle tre sezioni

E' convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui

delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica.

Esprime in particolare parere su:

- a) il piano regionale per l'ambiente di cui all'art. 17;
- b) i piani regionali ambientali di settore dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- c) la valutazione dell'impatto ambientale, per le opere assoggettate a detta procedura."

Art. 13 - Competenze della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

La Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente:

- 1) esprime parere su:
 - a) i progetti di impianti per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico proveniente da stabilimenti industriali, come definiti dall'art. 1 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 50 unità;
 - b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. c) del punto 5) dell'art. 4;
 - c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi, nonché per l'autorizzazione dei laboratori privati di analisi di cui al precedente art. 4;
 - d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;
 - e) gli statuti e regolamenti, adottati dagli enti locali nelle materie di cui all'art. 2;
 - f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;
- 2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;
- 3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del Presidente di una Commissione Provinciale.

E' in facoltà del Presidente della Commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle Commissioni Provinciali.

Art. 14 - Composizione e funzionamento delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente.

Ogni Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente è composta da:

- 1) Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzioni di Presidente;
- 2) l'Assessore provinciale competente per materia, con funzioni di Vicepresidente;

- 3) il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;
- 4) un funzionario regionale del Dipartimento per l'ambiente, designato dalla Giunta regionale;
- 5) il dirigente dell'Ufficio regionale del Genio Civile;
- 6) il responsabile del Presidio multizonale di prevenzione;
- 7) il responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio;
- 8) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 9) cinque esperti designati dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'at. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

Ogni Commissione si riunisce presso la sede della Provincia ed è nominata con Decreto del Presidente che designa altresì il Segretario.

Per ogni altra modalità relativa alla composizione, al funzionamento e alla durata delle Commissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, di cui agli artt. 11 e 12, in quanto applicabili.

Art. 15 - Competenze delle Commissioni Tecniche Provinciali per l'Ambiente.

Ogni Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente relativamente al territorio di propria competenza,

- 1) esprime parere su:
 - a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche;
 - b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o Province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del Comune o della Provincia;
 - c) l'idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;
- 2) rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla Commissione Regionale;
- 3) esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Titolo III

La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso

Art. 16 - Oggetto delle azioni generali.

La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a:

- 1) il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;
- 2) la valutazione dell'impatto ambientale e il controllo sulle opere aventi impatto ambientale;
- 3) il coordinamento dell'intervento comunale con quello regionale in materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la tutela di un settore specifico sia dell'ambiente nel suo complesso;
- 4) l'adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;
- 5) le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente all'ambiente in singoli settori o nel suo complesso;
- 6) le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;
- 7) l'istituzione il coordinamento e il controllo dei catasti provinciali, relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti.

Capo I

Il piano regionale per l'ambiente.

Art. 17 - Finalità.

Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a:

- le prevalenti condizioni climatiche;
- i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;
- la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;
- la densità della popolazione;

provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:

- 1) coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;
- 2) determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a particolare controllo dell'inquinamento atmosferico in base alla densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori ambientali;
- 3) compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie are;
- 4) compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;
- 5) individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;
- 6) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti

urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;

7) stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali azioni regionali e degli enti locali per la rimozione dell'inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per farvi fronte.

Il piano regionale per l'ambiente, redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 18 - Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

- 1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
- 2) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le delimitazioni previste;
- 3) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 19 - Procedura.

Il piano regionale per l'ambiente è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica regionale in assemblea generale.

Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino Ufficiale della Regionale, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione e contemporaneamente inviandolo, anche per riassunto, al Governo, alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione, il Governo e le Aziende di Stato, gli Enti Locali, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, sociali e culturali possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte.

Successivamente, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.

Il Piano Regionale per l'Ambiente, eventualmente approvato prima dell'adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, viene adeguato a quest'ultimo con procedura analoga a quella dell'art. 20.

Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.

Le varianti parziali, che non incidano sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione Tecnica Regionale, Sezione

Ambiente, gli enti locali interessati e la competente commissione consiliare.

Art. 20 - Efficacia.

Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di settore; la sua approvazione e le sue successive modifiche comportano la variazione di quelli di settore già approvati: automaticamente, per le delimitazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 17; con variante di adeguamento, quando si tratti di nuove direttive.

Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro regionali ambientali di settore sono, nel loro insieme e singolarmente, subordinati al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, e, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, hanno la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Capo II

I piani regionali ambientali di settore.

Art. 21 - Articolazione dei piani.

Il piano regionale per l'ambiente, di cui all'art. 17 coordina i seguenti piani regionali ambientali di settore:

- 1) il piano regionale di risanamento dell'atmosfera;
- e) il piano regionale di risanamento delle acque;
- 3) il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

I piani regionali ambientali di settore eventualmente approvati prima dell'adozione del Piano Regione per l'Ambiente vengono adeguati a quest'ultimo ai sensi dell'art. 20.

Sezione I

Il piano regionale di risanamento dell'Atmosfera.

Art. 22 - Finalità.

Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera provvede a:

- 1) individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata dall'art. 8 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e dal P.P.C.M. 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali, locali e regionali, causa concreta di inquinamento;
- 2) individuare le zone in cui gli standards di qualità prescritti non sono assicurati;
- 3) catalogare e disciplinare specificamente le fonti, le cui immissioni interessino significativamente la qualità dell'aria;
- 4) indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti in generale e in relazione

alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;

5) a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei risultati fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 23 - Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

- 1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente, il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
- 2) una planimetria, ove sono individuate le zone, di cui al punto 2) dell'art. 22, nonché le principali fonti di potenziale inquinamento, con l'indicazione dei Comuni, che, per le condizioni meteorologiche o naturali dei luoghi, possono essere significativamente interessati dalle relative immissioni;
- 3) l'eventuale elenco dei Comuni, nel cui territorio sono stabilite particolari norme di tutela ai sensi del punto 1) dell'art. 22;
- 4) la determinazione dei sistemi e dei procedimenti speciali di cui al punto 4) dell'art. 22, nonché le norme per la speciale disciplina da applicare a nuove sostanze o a particolari zone.

Sezione II

Il piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 24 - Finalità.

Il piano regionale di risanamento delle acque, provvede:

- 1) relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico:
 - a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2);
 - b) a indicarne la necessità in ordine di priorità;
- 2) relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione:
 - a) a fissarne i perimetri ottimali per una gestione unitaria, anche in rapporto all'individuazione dei corpi idrici, di cui al punto 2) dell'art. 17;
 - b) a stabilirne le forme ottimali di gestione, secondo uno dei modi previsti dall'art. 7, prescrivendo eventualmente termini e modi per il conseguimento di risultati intermedi e finali, anche nel quadro di un corretto e razionale uso dell'acqua;
- 3) relativamente a ciascun corpo idrico individuato ai sensi dell'art. 17;
 - a) a delimitare le aree circostanti direttamente interessate alla tutela del bene, individuando le fonti di alimentazione e i deflussi;
 - b) a individuare i principali scarichi, nonché la rispettiva qualità e

quantità;

c) a graduare, nel tempo e in rapporto alle caratteristiche del corpo idrico ricettore i diversi limiti di accettabilità dei singoli scarichi, tenendo anche presenti le indicazioni, di cui al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, per le acque destinate alla potabilizzazione;

d) a stabilire le altre azioni per il risanamento del corpo idrico nel suo complesso;

4) relativamente agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, a fissare i limiti di accettabilità, anche secondo parametri graduati in rapporto alla localizzazione dello scarico, alla composizione degli strati del suolo, alla destinazione d'uso dei terreni;

5) relativamente agli scarichi civili, non recapitanti in pubbliche fognature e agli scarichi di queste ultime, a dettarne la disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche;

6) relativamente agli aspetti finanziari, a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farsi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei limiti di accettabilità fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 25 - Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

2) gli elaborati grafici e cartografici, ove sono localizzate le aree e i relativi scarichi, di cui alle lett. a) e b) del punto 3) dell'art. 24;

3) le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai limiti di accettabilità degli scarichi sul suolo, anche in rapporto alla morfologia dei terreni.

Sezione III

Il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Art. 26 - Finalità.

Il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati risultanti dalle attività, di cui al punto 1) dell'art. 4, provvede a:

1) determinare le quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, nonché le possibilità di recupero dei materiali utilizzabili e di produzione di energia;

2) individuare, in ragione dei principali poli di produzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, i siti idonei per l'installazione dei centri polifunzionali e degli impianti di trattamento e di stoccaggio di prima categoria, e delle stazioni di trasferimento, in relazione ai

possibili bacini di confluenza;

3) stabilire le forme di gestione, secondo uno dei modi previsti all'art. 7, per l'organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, nel suo complesso o per singole fasi, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento dei risultati finali;

4) fissare, relativamente a condizioni particolari, forme e modalità organizzative speciali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;

5) stabilire la tipologia degli impianti e degli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità, nonché alla condizione dei luoghi;

6) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie di organizzazione dei servizi e di realizzazione degli obiettivi. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 27 - Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano regionale per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;

2) gli elaborati, grafici e cartografici, in cui sono localizzati i centri polifunzionali, gli impianti e le discariche, di cui al punto 1) dell'art. 26;

3) le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai punti 4) e 5) dell'art. 26.

Sezione IV Norme comuni.

Art. 28 - Procedura.

Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo.

Capo III L'impatto ambientale.

Art. 29 - Valutazione di impatto ambientale.

Costituisce impatto ambientale ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa, dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici,

in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari opere o interventi pubblici e privati.

Al fine di preservare la qualità dell'ambiente è istituita la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti e indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti, di cui al primo comma, può determinare sull'ecosistema considerato.

Art. 30 - Ambito di applicazione.

Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale:

- a) i progetti per la pianificazione dello sviluppo socio-economico regionale e i relativi progetti di settore limitatamente agli aspetti esecutivi ivi eventualmente previsti e aventi riferimenti importanti nei riflessi dell'equilibrio ambientale;
- b) i progetti per la pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente agli aspetti esecutivi vincolanti ivi rappresentati e riguardanti la localizzazione di nuove zone per insediamenti produttivi nonché di nuove grandi opere pubbliche o private quali: strade di grande comunicazione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531, impianti di produzione di energia con potenze superiori a 100 MW, ferrovie interurbane e urbane, aeroporti, interporti, porti commerciali e turistici, idrovie e canali navigabili, invasi d'acqua di superficie superiore a 1 km², grandi condotte di fluidi, terminali carboniferi e petroliferi;
- c) i progetti per la realizzazione delle grandi opere di cui al punto b) relativamente agli aspetti esecutivi non contenuti nella localizzazione territoriale o urbanistica;
- d) i progetti relativi a singole opere o interventi pubblici o privati la cui realizzazione possa avere, per specifica natura, dimensioni o localizzazione, un impatto ambientale importante.

L'obbligo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale sussiste per i progetti di opere o di interventi previsti ai punti a), b) e c); per i progetti di opere di cui al punto d) l'obbligo insorge quando l'opera o l'intervento previsti siano localizzati in zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico oppure quando l'opera o l'intervento progettati appartengano ad apposito elenco, ai sensi dell'art. 32.

La valutazione di impatto ambientale è positiva quando l'esame comparato e ponderato dai diversi elementi considerati giustifica l'ammissibilità del progetto.

Quando la valutazione di impatto ambientale è negativa l'autorità competente denega il provvedimento richiesto.

Art. 31 - Elaborati.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale sono richiesti i seguenti elaborati tecnici:

- 1) la descrizione del progetto e delle sue caratteristiche;

- 2) l'illustrazione dei motivi della localizzazione prescelta;
- 3) l'analisi dello stato iniziale delle principali componenti ambientali potenzialmente influenzabili a seguito dell'intervento progettato;
- 4) l'analisi dei possibili effetti modificativi sulle componenti di cui al punto 3) conseguenti alla realizzazione dell'intervento progettato;
- 5) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e/o sulle sue componenti;
- 6) la valutazione delle motivazioni per la realizzazione dell'opera proposta anche in raffronto a eventuali soluzioni alternative proponibili.

Art. 32 - Procedimento.

Per le opere assoggettate alla valutazione di impatto ambientale, il giudizio di ammissibilità può essere chiesto dall'Ente proponente anche in fase preliminare alla procedura di approvazione del progetto.

L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale è quella preposta per legge all'approvazione dei progetti stessi; il giudizio di ammissibilità è espresso previo parere della Commissione tecnica Regionale, Sezione Ambiente o in assemblea generale secondo il disposto dell'art. 12.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva un provvedimento organico contenente le norme e procedure per la valutazione di impatto ambientale. A tale provvedimento sono allegati l'elenco delle opere di cui al punto d) del primo comma dell'art. 30 e una cartografia in scala adeguata nella quale sono individuate le zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

L'elenco e la cartografia sono soggette ad aggiornamento.

Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale:

- a) i progetti di cui ai punti a), b) e c) del primo comma dell'art. 30, adottati dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) i progetti di cui al punto d) del primo comma dell'art. 30, adottati dopo 60 giorni dall'efficacia del provvedimento, di cui al terzo comma.

Capo IV

I provvedimenti urgenti ed eccezionali.

Art. 33 - Contenuto.

Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti

necessari.

I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, di cui al presente capo, sono adottati su motivata proposta dei Segretari regionali per il Territorio e per la Sanità.

In particolare, nel settore dei rifiuti, tali provvedimenti possono consistere anche nel ricorso a forme di smaltimento temporaneo o allo smaltimento presso impianti non istituzionalmente dipendenti dalle aree di provenienza dei rifiuti.

Quando per ragioni di urgenza o per inerzia del destinatario dell'ordine, l'autorità procede all'esecuzione in danno, le spese da addebitare sono determinate dalla stessa autorità provvedente sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

La stessa autorità informa il Ministro della Sanità e/o il Ministro dell'Ecologia circa la situazione determinatasi e i provvedimenti adottati.

Art. 34 - Competenza del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale.

L'adozione dei provvedimenti, di cui all'art. 33, spetta al Sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione, in caso diverso, la competenza è del Presidente della Giunta regionale.

Capo V Gli impianti di prima categoria.

Sezione I Disposizioni generali.

Art. 35 - Oggetto della disciplina.

Sono considerati impianti di prima categoria:

- a) gli impianti di depurazione, gli impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti che dipendono da Comuni, Comunità montane, loro Consorzi, anche misti con imprese private, e imprese pubbliche;
- b) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti che appartengono a imprese private esercenti per conto terzi;
- c) gli impianti di depurazione che trattino effluenti provenienti da processi produttivi e/o prestazione di servizi, contenenti in ingresso all'impianto sostanze elencate nella tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in misura superiore ai limiti indicati in paragrafo 1.2 e 1.3 della Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., in quanto applicabili, e gli impianti di trattamento e gli impianti di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi.

E' impianto di trattamento ogni struttura tecnica, semplice o

complessa, che dia luogo, mediante idonee tecnologie, al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero, al riciclo, all'innocuizzazione o allo incenerimento dei rifiuti.

E' impianto di stoccaggio definitivo ogni struttura in cui i rifiuti, in funzione delle specifiche caratteristiche dei siti interessati e dei materiali da smaltire, sono collocati in maniera controllata e definitiva, nell'osservanza di apposite norme tecniche di conduzione.

Art. 36 - Forme di organizzazione.

Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità, anche combinata, di impianti di depurazione e/o di trattamento.

L'organizzazione dell'attività degli impianti costituisce un servizio che, secondo convenienza economica e nel rispetto delle condizioni generali di igiene e di salubrità dell'ambiente, può essere reso sia attraverso il trasporto dello scarico o del rifiuto dal luogo di produzione all'interno dell'impianto o del centro, sia attraverso un servizio mobile, consistente nel trasporto di attrezzature di depurazione e/o di trattamento nel luogo di produzione dello scarico o del rifiuto.

I mezzi dei servizi mobili sono attrezzati in modo da consentire, oltre al trasporto delle apparecchiature, anche la misurazione e registrazione delle quantità e qualità di scarico o rifiuto trattato.

Art. 37 - Regime.

Gli impianti di prima categoria, considerati singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle industrie insalubri di 1^a classe ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Devono essere pertanto dotati di tutti gli apprestamenti tecnici e igienici idonei a:

- 1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque depurate e di quelle di lavorazione, nonché degli eventuali fanghi e liquami;
- 2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;
- 3) evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
- 4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti e insetti;
- 5) evitare l'inquinamento da rumore.

In caso di arresto dell'impianto o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa degli scarichi con la sua potenzialità, va prevista la possibilità di trattamenti e/o di misure alternativi.

Art. 38 - Gestione amministrativa.

Gli impianti di prima categoria sono gestiti da un tecnico responsabile.

Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto appositi registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque, liquami e fanghi o di rifiuti ricevute, la quantità trattata secondo la specie, quella giacente, quella consegnata a terzi e quella eliminata secondo un distinto procedimento.

E' altresì obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di manutenzione, con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato n. 4, punti 3.1, 3.2 e 3.4.

Il registro e i quaderni sono tenuti presso la sede dell'impresa o dell'impianto a cura del gestore e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di controllo, unitamente agli eventuali documenti relativi al trasporto di acque, fanghi, liquami e rifiuti.

Quando sia organizzato un servizio mobile ai sensi dell'art. 36, sono istituiti analoghi registri di carico e scarico e quaderni di registrazione e manutenzione da custodire all'interno del veicolo, in cui, relativamente a ogni operazione eseguita, è registrato il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale del committente, il quantitativo di carico trattato, la sua provenienza e qualità, la destinazione delle acque depurate e dei residui.

La conservazione del registro e dei quaderni è obbligatoria e a tempo indeterminato; la eventuale distribuzione è soggetta ad autorizzazione dell'autorità di controllo.

In caso di cessazione dell'attività, i registri sono consegnati alla Provincia, che ne cura, in caso di riscontro di violazioni anche solo amministrative, l'inoltro di copia autentica all'Autorità Giudiziaria competente.

Sezione II

La progettazione degli impianti

Art. 39 - Criteri di progettazione.

Gli impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei rifiuti raccolti nell'area di confluenza, delle loro prevedibili variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale recuperato, anche in ragione delle condizioni locali e di mercato.

In particolare, per i rifiuti solidi e urbani, gli impianti di incenerimento devono avere una potenzialità minima di 100 t/g, quelli di riciclo di 200 t/g.

La Giunta regionale, per ragioni geomorfologiche delle aree interessate, può consentire deroghe con provvedimento motivato.

Il progetto degli impianti:

- 1) è corredato dagli elaborati tecnici necessari a individuare il processo e le apparecchiature del sistema di depurazione o di trattamento adottato, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della convenienza economica;
- 2) indica gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione, il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 37;
- 3) assicura che le caratteristiche chimiche e/o batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarico siano compatibili con la destinazione successiva.

Art. 40 - Elaborati di progetto.

Gli elaborati tecnici dei progetti consistono principalmente in:

- 1) una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei rifiuti, del processo tecnologico di trattamento, nonché delle caratteristiche degli effluenti e dei materiali riutilizzabili, nonché, per quel che riguarda gli inceneritori, degli impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore; quando sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi la relazione deve, in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive trattate;
- 2) una planimetria generale dell'insediamento in scala 1:2000, riportante l'ubicazione dell'impianto, i confini dell'area di insediamento e di quella di proprietà, nonché la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale;
- 3) una planimetria dell'impianto o del centro polifunzionale in scala non inferiore a 1:500, donde risulti, in particolare, la rete fognaria, il pozzetto di campionamento e il punto di scarico delle acque o di rilascio dei rifiuti;
- 4) i disegni e la descrizione delle opere da realizzare;
- 5) il piano per la bonifica delle aree interessate a fine esercizio dell'impianto, qualora necessario.

Art. 41 - Ubicazione degli impianti

I nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni idrogeologiche favorevoli.

La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussistano sufficienti e/o idonee locazioni, procedere alla delimitazione di nuove aree o variare quelle esistenti.

L'approvazione regionale dei piani, di cui al precedente comma, costituisce automatica variazione degli strumenti territoriali

subordinati e urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al primo comma da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Nei casi previsti dal quinto comma, l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.

In carenza o in difformità dei piani regionali di settore e/o degli strumenti urbanistici generali, possono essere approvati progetti di impianti di prima categoria solo previo accertamento dell'idoneità delle aree da parte della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, ne comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Sezione III

Realizzazione ed esercizio degli impianti

Art. 42 - Controllo preventivo.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, la realizzazione degli impianti di prima categoria e dei centri polifunzionali, nonché le eventuali variazioni per ampliamenti o ristrutturazioni, sono soggette all'approvazione del progetto da parte del Presidente della Regione o della Provincia e, quando non si tratti di opera comunale, al rilascio della concessione edilizia gratuita.

Il progetto dell'impianto viene presentato al Comune, e, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 4 e 5, alla Regione o alla Provincia.

Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione

o alla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento.

Il progetto è approvato sentito il parere della competente Commissione.

La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, secondo altresì le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite col provvedimento di approvazione.

I termini per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia decorrono dalla data della presentazione al Comune del progetto approvato.

Art. 43 - Collaudo.

Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale.

In sede di collaudo devono, fra l'altro, essere attestati:

- 1) la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- 2) la funzionalità dei processi di depurazione delle acque o di trattamento dei rifiuti in relazione alla qualità delle acque influenti e di rifiuti da trattare;
- 3) l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- 4) il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;
- 5) l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma dell'art. 37;
- 6) l'esecuzione di campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o batteriologiche dell'influente e dello effluente depurato o del prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi; le analisi potranno essere certificate anche dai laboratori di analisi autorizzati ai sensi dell'art. 54.

Art. 44 - Avvio dell'impianto.

L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione all'autorità di vigilanza, competente ai sensi dell'art. 46, di una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato.

Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto.

L'autorità di vigilanza può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario, l'attività dell'impianto deve essere sospesa.

La presentazione del certificato di collaudo dell'impianto alla stessa autorità di vigilanza costituisce presupposto per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La Giunta regionale è delegata a emanare entro un anno dalla data della presente legge i criteri per la determinazione delle garanzie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Dette garanzie, che, per quanto concerne gli stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo la cessazione dell'attività o a chiusura del singolo impianto, sono determinate ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e possono anche consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative, e sono soggette ad aggiornamento biennale.

L'autorizzazione, nel caso di impianti di depurazione, vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione dei relativi scarichi.

Le autorizzazioni predette non sostituiscono il certificato di agibilità dell'opera.

Art. 45 - Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.

Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'autorità di vigilanza e, qualora diversa, anche al Sindaco.

L'autorità di vigilanza, a seguito dell'interruzione, può, in relazione al potere dovere di intervento in sede di discrezionalità tecnica, imporre prescrizioni e limiti, incluso anche l'ordine di chiusura degli scarichi.

Sezione IV

Le funzioni di vigilanza e controllo

Art. 46 - Autorità di vigilanza.

Il Presidente della Provincia è autorità di vigilanza per gli impianti di prima categoria, ivi compresi i centri polifunzionali.

L'autorità di vigilanza è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 44.

Art. 47 - Contenuto della vigilanza e controllo.

Il funzionamento degli impianti di prima categoria è sottoposto a periodici controlli dell'autorità di vigilanza mediante accessi, ispezioni e prelievo di campioni.

Il controllo comporta l'accertamento sull'osservanza della disciplina generale e di quella speciale, sull'adozione delle cautele prescritte in sede di approvazione, nonché sulla persistenza delle condizioni autorizzative o sulla sopravvenienza di fatti nuovi, prima

non adeguatamente valutati, comunque incidenti sulle stesse.

Il titolare dell'impianto deve fornire tutte le informazioni richieste, nonché trasmettere all'autorità di vigilanza, entro 1 mese di febbraio di ogni anno, una relazione sui tipi e su quantitativi di liquami, fanghi e rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno precedente, anche ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 48 - Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni, di cui all'art. 44 possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera della stessa autorità di vigilanza.

La sospensione può essere:

- 1) una misura cautelare, quando vi siano fondati motivi per l'adozione di provvedimenti di modifica, di decadenza, o di revoca, e in pendenza dei relativi accertamenti tecnici e scientifici; essa non può essere protratta per più di 90 giorni, salvo motivata proroga; in caso contrario l'attività può essere ripresa;
- 2) un provvedimento sanzionatorio, quando si riscontrino violazioni od omissioni nell'esercizio dell'impianto o, nel caso di trasporto, esso avvenga senza documenti necessari per legge; essa può essere protratta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto e comunque fino a che sia stato ottemperato agli adempimenti prescritti.

L'autorizzazione può essere modificata, previa approvazione del relativo progetto e rilascio dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, quando si determinino condizioni, tecniche e/o economiche, di inadeguatezza dell'impianto o per altre sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La decadenza è dichiarata:

- 1) quando non sia stato rispettato un precedente ordine di sospensione;
- 2) quando, nel caso di impianti per conto terzi, la gestione dell'impianto sia stata trasferita a impresa non autorizzata ai sensi dell'art. 52, o all'impresa siano venute meno i requisiti per l'autorizzazione.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso gerarchico, entro 30 giorni, alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata quando il funzionamento dell'impianto determini uno stato di pericolo e/o di danno per l'igiene pubblica e/o per l'ambiente nel suo complesso o in singoli settori.

Capo VI
Gli impianti di seconda categoria

Art. 49 - Realizzazione ed esercizio degli impianti.

Sono considerati impianti di seconda categoria, gli impianti costituenti pertinenza di immobili privati adibiti a processi produttivi e/o prestazione di servizi realizzati:

- a) per la depurazione di liquidi o liquami contenenti sostanze elencate nella tabella allegata al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in misura non superiore ai limiti indicati nei paragrafi 1.2 e 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R.;
- b) per il trattamento e/o per lo stoccaggio di rifiuti non tossici e nocivi.

La realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, da parte del Presidente della Provincia, la cui competenza è stabilita a norma dell'art. 5. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'art. 42.

L'avvio e il funzionamento degli impianti di cui al primo comma sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 50 - Autorità di vigilanza.

Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:

- 1) il Sindaco, relativamente agli impianti di depurazione sversanti nella fognatura pubblica, in corpi idrici superficiali o sul suolo;
- 2) il Presidente della Provincia, relativamente a tutti gli impianti di trattamento.

Le autorità di vigilanza rilasciano le autorizzazioni di competenza ed esercitano il controllo per i fini e secondo le modalità previste agli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.

Il Sindaco, nel caso di impianti di depurazione sversanti in fognatura dipendente da Consorzio o Comunità Montane, può delegare la vigilanza al Presidente dell'Ente.

Capo VII

Le attività per conto terzi

Art. 51 - Individuazione delle attività.

L'attività di soggetti privati per conto terzi in materia di tutela dell'ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge.

Essa consiste:

- 1) nell'organizzazione di imprese per il trasporto, la depurazione, il trattamento, lo stoccaggio di acque, liquami, fanghi e altri rifiuti;
- 2) nella costituzione di laboratori privati per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, utilizzabili da enti pubblici e da privati a norma della presente legge;
- 3) nella sperimentazione di sistemi e processi di smaltimento e

recupero di scarichi e di rifiuti.

Art. 52 - Attività per conto terzi.

L'attività di depurazione, trasporto, trattamento o stoccaggio per conto terzi è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia dove sorge l'impianto o, in difetto, la sede operativa dell'impresa.

Essa ha valore per l'intero territorio regionale e, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si ripartisce secondo le seguenti categorie:

- 1) raccolta e trasporto;
- 2) depurazione e/o trattamento;
- 3) stoccaggio provvisorio;
- 4) stoccaggio definitivo.

Ciascuna impresa può esercitare le attività connesse a una, a più o alla totalità delle categorie, attraverso l'esercizio di singoli impianti o di centri polifunzionali organizzati secondo le forme previste dall'art. 36.

L'autorizzazione ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; per ogni categoria di cui al secondo comma del presente articolo si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 44.

Art. 53 - Rilascio, cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni provinciali.

L'autorizzazione provinciale è rilasciata con decreto del Presidente della Provincia su istanza della parte interessata.

A tal fine l'istanza deve essere presentata, con sottoscrizione congiunta, dal titolare e dal direttore della impresa qualora si tratti di due persone diverse.

Essa va corredata da una relazione tecnica, ove sono descritte le attività da effettuare e dimostrare le capacità tecnico-economiche dell'impresa, sia per attrezzature che per personale, ai fini del regolare esercizio dell'attività.

L'autorizzazione può essere sospesa, ritirata o rinnovata a opera del Presidente della Provincia.

E' sospesa, quando, in seguito all'accertamento di violazione di prescrizioni della presente legge da parte dell'impresa, questa sia stata diffidata ad adeguarsi entro un idoneo termine e non vi abbia ottemperato.

E' ritirata quando, nonostante la sospensione di cui al comma precedente, si sia verificata una causa di decadenza o di revoca ai sensi dell'art. 48 circa il regolare esercizio dell'impianto o del centro.

Il rinnovo dell'autorizzazione non è denegabile quando, entro sei mesi prima della scadenza quinquennale, l'autorità di vigilanza abbia accertato la permanenza delle condizioni autorizzative all'esercizio dell'impianto o del centro, previo adeguamento della eventuale cauzione in rapporto alle modifiche dell'impresa.

Art. 54 - Laboratori privati.

Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e batteriologiche delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti nell'ambito dei procedimenti tecnici per il rilascio ai privati di certificati previsti dalla presente legge, i laboratori privati sono soggetti ad autorizzazione.

A tale scopo, i laboratori devono, in base ad apposita legge regionale:

- 1) essere sottoposti alla direzione tecnica di un laureato iscritto all'ordine professionale competente;
- 2) essere dotati del personale e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per le categorie di analisi da eseguire.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Art. 55 - Attività sperimentali.

La sperimentazione di nuovi metodi o impianti per la salvaguardia e il risanamento dell'ambiente, anche mediante nuovi procedimenti di recupero degli elementi riutilizzabili, quando possa comportare situazioni di pericolo e/o di danno, sul territorio è sottoposta a preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è temporanea e revocabile; prevede, per il periodo intermedio, particolari forme di controllo in ordine allo sviluppo dell'attività sperimentale e al conseguimento dei fini prefissati; al termine del periodo consentito, può essere rinnovata.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regione, Sezione Ambiente, con salvaguardia per i privati di ogni diritto connesso allo sfruttamento industriale dell'impianto o del procedimento sperimentale.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è sostitutiva di ogni provvedimento amministrativo regionale altrimenti richiesto.

Capo VIII

Le attività di coordinamento e di alta vigilanza

Art. 56 - Attività di coordinamento.

Il coordinamento regionale consiste nell'emanazione di direttive per l'organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4) dell'art. 4.

Il mancato adeguamento alle direttive emanate può comportare la sospensione dell'erogazione di eventuali contributi regionali per la materia fino all'intervenuto adeguamento.

Art. 57 - Alta vigilanza regionale.

In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di

alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia.

Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei Segretari Regionali per il Territorio e per la Sanità.

Esse consistono principalmente nella potestà di:

- 1) ordinare accessi e ispezioni in seguito al verificarsi di turbative all'igiene e alla salute pubblica di entità e rilievo sovracomunale, nonché di adottare, ai sensi del precedente Capo IV del presente Titolo, i provvedimenti urgenti ed eccezionali di propria competenza;
- 2) ordinare accessi e ispezioni sul regolare funzionamento dei servizi locali per il rilevamento, la prevenzione e il risanamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché di diffidare gli enti locali all'osservanza delle norme vigenti, secondo i modi e nei termini previsti;
- 3) sostituirsi, quando si verificano, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti.

Gli adempimenti, di cui al punto 3) del precedente comma, sono adottati, previa delibera della Giunta regionale.

Titolo IV

Le norme particolari per la tutela dell'atmosfera, delle acque, del suolo

Art. 58 - Tutela dell'atmosfera.

La tutela dell'atmosfera, a norma della L. 13 luglio 1966, n. 615, dei DD.PP.RR. 24 ottobre 1977, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322, del D.P.C.M. 28 marzo 1983, nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali, anche di carattere preventivo, rivolte:

- 1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
- 2) contro altri inquinamenti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti atti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

Ai fini di assicurare una generalizzata tutela da fumi, polveri, gas, odori, tutti gli insediamenti, diversi da quelli esclusivamente domestici, che diano luogo a emissioni di aeriformi nell'atmosfera, in qualsiasi luogo del territorio regionale siano ubicati, sono soggetti alla disciplina prevista dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322; a tal fine devono, ove necessario ai sensi dell'art. 69, dotarsi dei sistemi di abbattimento rispondenti alle prescrizioni dell'art. 3 dello stesso decreto.

I progetti dei sistemi di abbattimento sono approvati dal Sindaco, su parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente competente ai sensi degli articoli 13 e 15, entro 30 giorni dal

ricevimento del parere. L'inutile decorso del termine equivale ad approvazione del progetto.

L'approvazione può essere condizionata all'installazione di apparecchi di controllo in continuo sia circa il livello delle emissioni sia circa il funzionamento dei sistemi di abbattimento, ai sensi della lett. d) del punto 3) dell'art. 6.

Art. 59 - Tutela delle acque.

La tutela delle acque, a norma della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

- 1) ai prelievi e l'uso corretto delle acque;
- 2) agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature;
- 3) al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale.

La disciplina, di cui al punto 1), concerne gli approvvigionamenti idrici autonomi, secondo la molteplicità dei rispettivi usi, nonché le modalità del relativo utilizzo.

La disciplina, di cui al punto 2), concerne lo sversamento, continuo o saltuario, di sostanze liquide nelle pubbliche fognature o in un corpo ricettore, pubblico o privato, nonché i provvedimenti per l'attivazione degli scarichi.

Le sostanze, di cui al precedente comma, possono essere costituite da:

- 1) acque reflue, ivi comprese quelle di raffreddamento, provenienti da insediamenti civili o produttivi o da pubbliche fognature;
- 2) liquami e deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici; nonché dallo svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche;
- 3) fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione, purchè non tossici o nocivi.

La disciplina, di cui al punto 3) del primo comma, concerne principalmente, la definizione dei contenuti e la determinazione delle procedure per porre in essere, accanto a quelle generali, le norme speciali attinenti l'organizzazione e i limiti di accettabilità relativi ai singoli servizi pubblici, nonché agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, in ragione delle esigenze locali.

Sono corpi ricettori degli scarichi:

- 1) i corpi idrici superficiali, costituiti da:
 - a) corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) laghi naturali o artificiali;
 - c) acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in mare;
 - d) acque costiere marine;
- 2) il suolo, destinato a uso agricolo e non, costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla

depurazione degli scarichi, anche connessi con fossati "a perdere" non collegati a corpi idrici superficiali;

3) le unità geologiche profonde, costituite dalle formazioni geologiche e/o da cavità naturali o artificiali, situate in zone tettonicamente favorevoli e sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi sotterranei di acqua dolce, nonché da altre risorse utili.

Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, nonché gli stagni e i serbatoi di acqua potabile o da potabilizzare.

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo ricettore o nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto.

Art. 60 - Regolamento di fognatura.

I comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad adottare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio.

Il regolamento deve stabilire in particolare:

- 1) i limiti di accertabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti;
- 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;
- 4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 6) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- 7) le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione;
- 8) le sanzioni amministrative.

Il regolamento è adottato dall'Ente di cui al primo comma, e approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

I Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad aggiornare il loro regolamento, o ad adottarlo qualora ne fossero sprovvisti.

L'inutile decorso del termine, di cui al quarto comma, consente all'organo regionale di controllo competente, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, la nomina di un commissario "ad acta".

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 61 - Tutela del suolo.

La tutela del suolo, a norma del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., e della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

- 1) ai rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- 2) alla regolamentazione locale dei servizi;
- 3) agli impianti di trattamento dei rifiuti e alle discariche.

La disciplina, di cui al punto 1), concerne le modalità di organizzazione e svolgimento dei singoli servizi di raccolta, trattamento o stoccaggio dei rifiuti, in rapporto alla specificità delle loro caratteristiche.

La disciplina, di cui al punto 2), concerne la delimitazione dei contenuti e la determinazione delle procedure, per porre in essere, in ragione delle esigenze locali, le relative norme speciali.

La disciplina di cui al punto 3) concerne i procedimenti di individuazione delle aree, la realizzazione, il funzionamento e il controllo delle discariche e delle aree per depositi temporanei, e cioè le aree destinate, in ragione della natura dei terreni e degli apprestamenti predisposti, all'accumulo temporaneo di rifiuti in attesa della definitiva destinazione, esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge. ⁽³⁾

Art. 62 - Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti.

Per il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, i Comuni, le Comunità Montane e i loro Consorzi, devono essere dotati di un apposito regolamento, finalizzato a conseguire la migliore tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, anche attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclo, anche energetico, dei rifiuti trattati.

In particolare, il regolamento deve stabilire:

- 1) per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti urbani:
 - a) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;
 - b) le modalità atte a favorire, fin dalla fase del conferimento, il recupero dei materiali riutilizzabili;
 - c) le modalità e la periodicità del servizio di raccolta rifiuti urbani e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;

- d) le zone dove vengono istituiti i punti di raccolta dei rifiuti urbani all'esterno del perimetro di cui all'art. 63;
- e) le modalità per l'eventuale smaltimento diretto dei rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro di raccolta, di cui all'art. 63;
- f) le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti ingombranti;
- 2) per quanto attiene i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il contenuto della convenzione da stipularsi dall'ente gestore del servizio e l'utente;
- 3) per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi:
 - a) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - b) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli, pneumatici e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;
 - c) i tipi di rifiuto che conformemente a quanto indicato al punto 1.1.1 della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del P.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, possono essere conferiti direttamente al servizio di smaltimento, nonché le relative prescrizioni, e il contenuto della eventuale convenzione;
 - d) eventuali ulteriori prescrizioni per le operazioni di carico, trasporto e scarico di una o più categorie di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Nel regolamento può venire previsto l'esonero dalla autorizzazione comunale, di cui alla lett. c) del punto 3) dell'art. 6, per determinate categorie di rifiuti di cui ai punti a) e c) del punto 3) del precedente comma.

Il regolamento è adottato dall'Ente, di cui al primo comma, cui è affidata la gestione del servizio; è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 60.

I titolari di autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 52, sono tenuti ad adeguare l'attività entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 63 - Zonizzazione del territorio comunale.

La fase di raccolta del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani può essere programmata secondo tre distinte zone del territorio comunale: quella di conferimento, quella di deposito e quella di pubblica spazzatura.

All'interno del perimetro della zona di conferimento, i rifiuti sono conferiti al servizio a cura del produttore nei tempi e secondo le modalità organizzative stabilite.

All'esterno del perimetro di cui al precedente comma, i rifiuti

possono essere, a cura del produttore, smaltiti direttamente o trasportati in appositi luoghi di raccolta, secondo il tipo di rifiuto, nonché secondo i modi e i tempi prescritti.

La zona di pubblica spazzatura è delimitata in ragione dei luoghi pubblici o di uso pubblico in cui la pulizia e il trasporto sono effettuati a cura diretta del servizio.

La determinazione del perimetro della zona di conferimento, quella delle zone di pubblica spazzatura, nonché l'individuazione dei luoghi di raccolta dei rifiuti, sono determinate dal consiglio comunale.

Titolo V

Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali

Art. 64 - Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli.

Le tariffe relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto sono stabilite dai comuni o loro Consorzi, in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione.

Per le utenze civili le tariffe, che sono sottoposte all'approvazione del Comitato regionale di controllo e alla omologazione del Ministero delle Finanze, sono adottate dagli Enti gestori entro i termini e i limiti stabiliti dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.

Per le utenze relative agli insediamenti produttivi le tariffe sono determinate dagli Enti gestori entro i termini stabiliti al precedente comma mediante l'applicazione di apposita tabella deliberata e aggiornata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1980, n. 26.

I coefficienti ivi riportati si riferiscono agli impianti di depurazione meccanici o biologici tradizionali, con esclusione degli impianti non convenzionali, che comprendono cioè fasi depurative non usuali quali omogeneizzazione, trattamenti chimici e/o terziari.

In tal caso la tariffa relativa al servizio di depurazione viene stabilita direttamente dall'ente gestore sulla base dei costi reali, approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'omologazione del Ministero delle Finanze.

Per quanto concerne l'accertamento del canone, la riscossione e il contenzioso, nonché l'ammontare delle penalità per omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, si applicano le norme stabilite dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese occorrenti per l'installazione e la gestione degli eventuali apparecchi di controllo.

Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i Comuni sono tenuti ad applicare una tassa per il servizio svolto per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il canone si applica dal primo giorno del bimestre solare in cui ha inizio l'utenza.

La rinuncia di utenza, purchè regolarmente denunciata e accertata, determina la cessazione dell'obbligo al pagamento dei canoni di cui sopra, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Le tasse e le tariffe di cui ai commi precedenti devono consentire l'equilibrio economico della gestione dei servizi e l'equa ripartizione delle spese sostenute.

Art. 65 - Sanzioni amministrative.

Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui all'art. 38: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
- 2) per l'inosservanza di altre norme previste dalla presente legge: da L. 200.000 a L. 2.000.000;
- 3) per l'inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Qualora dall'inosservanza delle predette norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai Comuni unicamente per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 66 - Abrogazione di norme regionali.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e in particolare:

- l'allegato B) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64;
- gli artt. 5 e 8 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 22;
- gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 85.

Nelle materie di cui alla presente legge, l'attività ispettiva di vigilanza e controllo relativa alla tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento di cui all'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 già affidata al Responsabile del Settore Igiene Pubblica ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale è svolta dallo stesso solo per incarico della Regione, dalla Provincia, dei Comuni.

Art. 67 - Decorrenza delle competenze.

L'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha effetto dalla data del 1 gennaio 1986.

All'onere relativo, derivante alle Province e ai Comuni, si provvede mediante istituzione di apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

Art. 68 - Provvedimenti legislativi di settore.

La disciplina tecnica delle azioni speciali per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge:

- in materia di atmosfera, relativamente alla tutela da fumi, polveri, gas, odori, rumori, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti;
- in materia di acque, relativamente alla tutela dei corpi ricettori e alla disciplina degli scarichi;
- in materia di suolo, relativamente allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

è demandata da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 69 - Entrata in vigore delle singole norme.

Gli insediamenti di cui al secondo comma dell'art. 58 che non vi abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, debbono produrre al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica contenente la qualità e quantità delle proprie emissioni massime, misurate a valle dell'eventuale impianto di abbattimento esistente.

Qualora esista un importo di abbattimento, unitamente alle indicazioni di cui sopra, devono essere comunicate le descrizioni, i principi tecnologici di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione e ogni altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione Ambiente, o della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, prescrive, ove necessaria, la presentazione del progetto per l'adeguamento o la costruzione dell'impianto di abbattimento, entro i successivi centottanta giorni.

1() Con ordinanza n. 717/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della lettera c) del punto 3) del primo comma dell'articolo 6.

2() Con sentenza n. 43/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, ultimo comma, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli articoli 6, lett. d), e 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.

3() Con sentenza n. 43/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, ultimo comma, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli articoli 6, lett. d), e 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.